

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1614

Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2018-2019.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità della Sezione e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:

Premesso che

- l'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- l'art.138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha delegato alle regioni, fra le funzioni in materia di istruzione scolastica "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- l'art.139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997";
- la legge regionale 11.12.2000, n.24 ha recepito le funzioni conferite, all'art.25 lett. e), fornendo ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione ed al successivo art.27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province;
- il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali pugliesi è stato effettuato con l'adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario *ad acta* in data 1° agosto 2000, n. 181;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione;
- la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 1, comma 632, prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
- l'art.64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, prevede la predisposizione di un piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico;
- il D.P.R. del 20 marzo 2009, n.81 reca "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola".
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Visti, altresì:

- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28.3.2003, n.53", che inserisce il sistema dell'istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del

- sistema educativo di istruzione e formazione;
- il D.M. 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296";
 - i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
 - il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, che recepisce l'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di leFP di cui alle lett. a), b) e c) dell'art.27, comma 2 del D.Lgs. 226/05;
 - la legge 15 luglio 2011, n.111 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
 - la legge 12 novembre 2011, n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";
 - i decreti interministeriali 24 aprile 2012 n.7431 e s.m.i. e 24 aprile 2012 n.7428, concernenti, rispettivamente, la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione in Opzioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;
 - il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali";
 - il D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
 - la legge 8 novembre 2013, n.128, contenente "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", con particolare riferimento all'art.12 che inserisce il comma 5-ter all'art. 19 del D.L.n. 98 del 2011 e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con-decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza-Unificata e che le regioni procedano al dimensionamento sulla base del-predetto accordo;
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e in particolare l'art. 1, comma 85, che ha-confermato tra le funzioni fondamentali delle Province la programmazione-provinciale della rete scolastica oltre che la gestione dell'edilizia scolastica;
 - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
 - il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".
 - il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
 - il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Premesso che

con la riforma del Titolo V della Costituzione, viene tracciato un sistema educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle regioni e funzioni amministrative agli enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio;

l'assetto delle competenze, in materia di istruzione, ha dato luogo ad incertezze interpretative ed ha comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale, che ha ribadito la competenza regionale in materia di *programmazione della rete scolastica*;

ancora una volta, con la sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, è stata confermata la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica, estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano

considerarsi “strettamente connessi” con tale competenza, per l’immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio;

la precitata sentenza ha ribadito, dall’altro, la competenza dello Stato nelle questioni relative all’attribuzione del personale e che, pertanto, la programmazione regionale, implicitamente, resta condizionata dall’attribuzione delle dotazioni organiche, con conseguenti ripercussioni sulla organizzazione e programmazione dell’offerta;

nel processo di riordino avviato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province continuano ad esercitare le funzioni di “programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale” (art. 1, comma 85, lett. c), oltre che la “gestione dell’edilizia scolastica”;

non è stato raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall’art. 19, comma 5-ter, del D.L. n. 98 del 2011 per cui permangono ad oggi, le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell’art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero minimo di alunni per autonomia scolastica pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l’applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Preso atto che

- negli atti di programmazione regionale tra gli obiettivi è ritenuto strategico la costruzione di un sistema di istruzione di qualità per lo sviluppo della persona ed il successo formativo, centrale per la crescita sostenibile ed inclusiva del territorio;
- l’istruzione è fattore determinante per le potenzialità della Regione in termini di eccellenza, innovazione e competitività, oltre che, ad avere un impatto diretto su ciò che le persone possono essere e fare;
- le riforme che hanno investito il sistema educativo valorizzano i processi di apprendimento ed individuano in una didattica per competenze il motore per stimolare e sostenere la costruzione di abilità, competenze e conoscenze spendibili;
- sono fondamentali gli interventi di politica attiva per la costruzione di un sistema educativo innovativo e integrato, che sappia coniugare il coinvolgimento degli attori del sistema locale, la crescita delle capacità e delle competenze degli studenti e faccia dialogare ed interagire le filiere formative e le filiere produttive del territorio;

Considerato che

la scuola è ritenuta un servizio pubblico essenziale, di cui possono beneficiare tutti i cittadini, tesa a garantire equità e pari opportunità, la cui autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e luogo aperto di aggregazione ed integrazione sociale, in cui il giovane può sviluppare competenze specialistiche, capacità creative e progettuali necessarie per intercettare e presidiare l’innovazione, oltre che divenire cittadino attivo, consapevole e responsabile;

la Regione Puglia, al fine di determinare progressivamente il livello ottimale di erogazione del servizio scolastico, ha apportato negli anni le modifiche ritenute indispensabili all’efficace esercizio dell’autonomia scolastica, alla stabilità nel tempo alle stesse istituzioni scolastiche, a garanzia della continuità didattica ed a consentire alle comunità locali una pluralità di scelte educative in grado di rendere fruibile l’esercizio del diritto allo studio ed a garantire, quanto più possibile, un equilibrio territoriale ed una maggiore attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari criticità.

RILEVATA l’esigenza di:

programmare l’offerta formativa, secondo criteri di governance concertati e condivisi da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione e con il contributo delle parti sociali;

consolidare la programmazione della rete scolastica regionale, per l’annualità 2018/2019, attraverso

la definizione di criteri e modalità omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale, considerato al centro delle politiche di sviluppo.

Sentiti l'Ufficio Scolastico Regionale e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola.

Si rende necessario emanare le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, da parte degli Enti locali competenti, relativamente all'anno scolastico 2018/2019, così come riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile dell'Alta Professionalità e dalla Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare le "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2018-2019", di cui all' **allegato A)**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di notificare il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, alle Province e, per loro tramite, ai Comuni, per gli adempimenti di competenza, a cura della Sezione Istruzione e Università;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

Allegato A)

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018/2019

1. Premessa

La Regione Puglia ritiene di fondamentale importanza strategica il miglioramento e la valorizzazione del sistema di istruzione come servizio pubblico essenziale aperto a tutti, fattore chiave delle strategie di sviluppo territoriale e di coesione sociale.

Nell'era della comunicazione e della globalizzazione è impossibile pensare ad un sistema di istruzione e formazione che non tenga conto dei mutamenti di così vasta portata, come la globalizzazione, i profondi cambiamenti demografici in corso in termini di riduzione della popolazione studentesca italiana e inserimento di studenti stranieri, il modificarsi del mercato del lavoro e dei meccanismi di accesso allo stesso, i nuovi equilibri tra famiglia, lavoro e istruzione con la conseguente domanda di aumento del tempo scuola e soprattutto della complessità che caratterizza la nostra società che necessita di processi di innovazione e trasformazioni significative. Il progresso scientifico e tecnologico sta imponendo nuove regole di vita e diversi metodi di apprendimento: si comunica, si lavora, si apprende, ci si relaziona in modo diverso. Tutti i cittadini devono essere dotati di un bagaglio di conoscenze e di competenze adeguato per affrontare difficoltà e sfide del tutto nuove.

Nell'attuale contesto caratterizzato dall'accelerazione dei processi di integrazione economica la "qualità" del sistema di istruzione, in grado di adeguare al cambiamento i livelli e le modalità di apprendimento, rappresenta una sfida su cui misurare le potenzialità della Regione in termini di eccellenza, innovazione e competitività.

La realizzazione di un sistema di istruzione coerente tra i diversi cicli di istruzione, in grado di saper armonizzare le esigenze educative e di crescita personale con le esigenze di formazione specifica e le strategie di sviluppo economico territoriale è di fondamentale importanza per governare percorsi ed indirizzi che offrono reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

La scuola è senz'altro una componente essenziale se non centrale della crescita economica "sostenibile ed inclusiva" di un territorio, se è capace di essere innovativa e di interagire con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio. L'indiscusso ruolo di centralità della sua funzione, comporta una sempre maggiore necessità di offrire concretamente un servizio con contenuti culturali, formativi e professionali di qualità, al fine di corrispondere a bisogni individuali e complessivi di una società in rapida evoluzione e tecnologicamente avanzata quale quella in cui viviamo.



Le riforme in atto in materia di istruzione e formazione, nel valorizzare i processi di apprendimento, guardano al sistema scolastico come:

- "agente del cambiamento" che forma cittadini capaci di affrontare l'innovazione e trasformarla in opportunità,
- strumento di pari opportunità e mobilità sociale,
- luogo aperto di aggregazione ed integrazione sociale in cui il giovane può sviluppare competenze specialistiche, capacità creative e progettuali necessarie per intercettare e presidiare l'innovazione, ed in cui il giovane può divenire cittadino attivo, consapevole e responsabile.

Negli ultimi anni, si è assistito all'evoluzione di un sistema educativo sempre più adeguato alle prioritarie esigenze educative e formative, caratterizzato dalla progressiva tendenza ad investire di nuovi e rilevanti compiti e funzioni il sistema regionale e delle autonomie locali.

Il riconoscimento del territorio regionale come livello ottimale per governare in maniera equa ed efficiente l'organizzazione della rete scolastica e l'offerta formativa, sul piano normativo ha preso l'avvio dall'art. 21 della legge n. 59/97 ed in particolare, dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 112/1998 che rispettivamente hanno delegato alle Regioni la funzione di "programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale" e di pianificazione "della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili"; affidando alle Province ed ai Comuni, rispettivamente per le scuole secondarie superiori e gli altri gradi d'istruzione, "la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in attuazione degli strumenti di pianificazione".

Successivamente la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" ha confermato che le Province e le Città Metropolitane esercitano le funzioni di "programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale" (art. 1, comma 85, lett. c), oltre che la "gestione dell'edilizia scolastica".

Un sistema educativo unitario viene tracciato con la riforma del Titolo V della Costituzione in cui sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio. In siffatto contesto, a seguito di impugnazioni di leggi statali e regionali, la Corte Costituzionale ha ribadito la competenza regionale in materia di "*programmazione della rete scolastica*", sino alla sentenza n.147/2012 che, dichiarando l'illegittimità dell'art.19 comma 4 della legge 111/2011, ha ricondotto ancora una volta la materia del dimensionamento della rete scolastica nell'alveo della competenza regionale, estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano considerarsi "*strettamente connessi*" con tale materia, per l'immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio.

Nonostante sia stata confermata la competenza programmatica delle Regioni, nella precitata sentenza 147/2012 viene anche ribadita la competenza dello Stato nelle questioni relative all'attribuzione del personale, pertanto, la programmazione regionale, implicitamente, resta

condizionata dall'attribuzione delle dotazioni organiche, con conseguenti ripercussioni sulla organizzazione e programmazione dell'offerta.

Negli ultimi anni, tutto il sistema di istruzione e formazione è stato impegnato in una riorganizzazione dettata da vari interventi normativi che hanno inciso in modo significativo sullo stesso. Alcune norme, in particolare, sostanzialmente ispirate a ragioni di contenimento della spesa pubblica, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale.

Tra queste l'art.12 della legge 8 novembre 2013, n.128, nel modificare i commi 5 e 5bis dell'art.19 della legge 15 luglio 2011 n. 111, ha demandato ad un successivo Accordo in sede di Conferenza Unificata la fissazione dei parametri minimi per l'individuazione delle istituzioni scolastiche autonome.

La mancata stipula del predetto Accordo ha fatto sì che permangano le disposizioni dei citati commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce la non assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nei casi in cui la scuola non raggiunga i 600 alunni o i 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga.

Tanto premesso ed in continuità con la programmazione precedente, la Regione Puglia con il presente documento intende definire le *linee di indirizzo* e avviare l'iter procedimentale preordinato al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2018/2019, con l'obiettivo di apportare interventi che assicurino continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica e alla sua offerta formativa, a garanzia, quanto più possibile, di un equilibrio territoriale ed una maggiore attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari criticità, di un efficace esercizio dell'autonomia scolastica e di una pluralità di scelte formative, in grado di rendere pienamente fruibile l'esercizio del diritto all'istruzione.

La Regione, nell'esercizio della propria funzione programmatoria in materia, operando secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio territoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità educative, intende continuare e rafforzare il percorso partecipativo e solidale intrapreso con il territorio, e avvalersi, secondo criteri di *governance* condivisa, ormai consolidata, del contributo delle parti sociali e dei soggetti istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione. E' difficile pensare ad un esercizio efficace delle proprie competenze senza prevedere un coinvolgimento dei diversi attori che operano in tale campo e soprattutto dei soggetti destinatari delle scelte fatte.

Un'attività programmatoria che assicura il collegamento tra la programmazione dell'offerta scolastica con le più generali politiche sul territorio, coerente con quella socio-economica e con le vocazioni territoriali, che favorisca l'interlocuzione tra enti locali, istituzioni scolastiche e portatori di interessi specifici, per la sostenibilità nel tempo del sistema educativo e che non potrà, ovviamente, prescindere da una stretta collaborazione e concertazione con l'*Ufficio Scolastico Regionale* per la Puglia, cui fanno capo le procedure di definizione degli organici delle singole scuole e la conseguente assegnazione a queste ultime del personale dirigenziale, docente e ATA.



2. Quadro giuridico: normativa di riferimento

Si richiamano di seguito le principali fonti in cui si inquadrano le presenti Linee di indirizzo:

- l'art. 21 della L. n. 59/1997 *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;
- gli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"*;
- il D.P.R. 18 giugno 1998, n.233 *"Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226 recante *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art.2 della Legge n. 53/2003"*;
- l'art. 1, comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*;
- l'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n.81 recante *"Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;
- il D.P.R. n. 89/2009 *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;
- i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
- l'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n.111 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*;
- l'art. 4 c. 69 della Legge 12 novembre 2011, n.183 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"*;
- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 recante *"Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali"*;
- il D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 *"Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei"*;
- l'art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n.128 *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* " e in particolare l'art. 1, comma 85, che ha confermato tra le

- funzioni fondamentali delle Province la programmazione provinciale della rete scolastica oltre che la gestione dell'edilizia scolastica;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
 - il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
 - il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*.

3. Programmazione della rete scolastica

La Regione Puglia con le presenti linee di indirizzo per l'a.s. 2018/2019, funzionali alla redazione dei piani provinciali detta i criteri e le modalità a cui le Province, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni devono attenersi per la definizione del dimensionamento e della programmazione dell'offerta formativa, finalizzata sempre più ad offrire le soluzioni ritenute più idonee a soddisfare la domanda proveniente dai territori di riferimento e rispondere alla richiesta di una scuola motore e riferimento del territorio, luogo fondamentale di sperimentazione e di verifica di ogni progetto di formazione e trasformazione culturale, anche in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi delle diverse tipologie ed i diversi indirizzi di studi determinati a livello territoriale.

Il processo di programmazione deve pertanto:

- garantire ai diversi territori e alle comunità locali un'offerta ricca ed articolata di opportunità, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- consentire opportunità di interazione sistematica tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema della ricerca;
- evitare una eccessiva frammentazione nei casi in cui l'esigenza di salvaguardare una scuola autonoma non sia resa necessaria da particolari e specifiche condizioni territoriali;
- governare sempre di più e sempre meglio percorsi ed indirizzi che offrono reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

Tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo di programmazione devono ispirare le proposte di organizzazione del sistema scolastico territoriale all'obiettivo di fornire il miglior servizio di istruzione possibile per i cittadini/studenti del territorio, compatibilmente con le risorse date.

La programmazione della rete scolastica dovrà essere il risultato di un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che devono collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze, alla costruzione di un'offerta rispondente alla domanda ed alle potenzialità delle singole realtà locali e che, devono tener conto della funzione "politica" di presidio di legalità che molte scuole ricoprono.

L'attività di pianificazione dovrà essere finalizzata a garantire la presenza equilibrata di istituti scolastici di diverso tipo e grado, i quali devono poter offrire una pluralità di scelte ben articolate



sul territorio al fine di rendere accessibile alla collettività un'offerta formativa diversificata volta alla costruzione di una società inclusiva e al pieno esercizio dei diritti di cittadinanza.

Si precisa, altresì, che le presenti Linee di indirizzo non riguardano la programmazione dell'offerta formativa relativa agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ed i Poli Tecnico-Professionali, oggetto del Piano territoriale triennale, previsto all'art. 11 Capo IV del DPCM 25/01/2008.

4. Criteri e procedure di dimensionamento anno scolastico 2018/2019

Le Province, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni, tenuto conto delle proposte delle istituzioni scolastiche, procederanno per l'a.s. 2018/2019 al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le indicazioni ed i criteri generali sopra indicati ed i criteri di seguito riportati, previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, espresso dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate.

Il dimensionamento deve essere definito dalle Province, o Città Metropolitana di Bari, e dai Comuni tramite un ampio, trasparente ed efficace percorso di concertazione con le Istituzioni scolastiche di competenza territoriale, l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato e tradursi in proposte di organizzazione della rete scolastica ampiamente condivise e frutto di un'attenta valutazione, nell'intento di garantire una sostenibilità nel lungo periodo e non rimettere in discussione di frequente l'assetto delle scuole, oltre che assicurare adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza.

L'assenza, come detto, dell'Accordo in sede di conferenza unificata previsto all'art. 12 della L. 128/2013 ha fatto sì che permangano, in relazione ai parametri numerici, le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69; ciò non esclude, comunque, la necessità di procedere ad un tendenziale riequilibrio tra le istituzioni scolastiche funzionanti nel corrente anno scolastico.

I singoli Piani di dimensionamento delle Province, della Città Metropolitana di Bari e le proposte dei Comuni dovranno ispirarsi ai seguenti criteri:

- ridurre, per quanto possibile, la persistenza di istituzioni scolastiche sottodimensionate e sovradimensionate;
- verificare la compatibilità con le risorse strutturali e strumentali esistenti o disponibili.

Per quanto concerne l'organizzazione della rete scolastica regionale di primo ciclo, si conferma la necessità di sostenere e privilegiare, ove ne ricorrano le condizioni, il processo di verticalizzazione delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo in istituti comprensivi, a garanzia di una continuità educativa e didattica; in alternativa, ove non ricorrano le condizioni per aggregazioni verticali, procedere ad aggregazioni orizzontali tra istituzioni dello stesso tipo.

Con riferimento al secondo ciclo, in un'ottica di razionalizzazione della rete scolastica coerente con una programmazione dell'offerta formativa integrata, orientata alla costruzione di Poli formativi omogenei, l'unificazione delle istituzioni dovrà avvenire prioritariamente tra istituti della

medesima tipologia e si dovrà procedere, ove ne sussistano le condizioni anche di carattere logistico, allo sdoppiamento o diversa articolazione degli istituti eccessivamente sovradimensionati.

Non potranno essere prese in considerazione, in ogni caso, proposte di verticalizzazione di scuole di ogni ordine e grado per le quali non ricorrano tutte le condizioni previste dall'art.2 comma 3 del D.P.R. n.233/1998.

Le Amministrazioni competenti devono cercare possibili soluzioni, anche attraverso la collaborazione con gli uffici scolastici territoriali, per il superamento del *sottodimensionamento* delle istituzioni scolastiche sia relativamente al I° ciclo sia al II° ciclo di istruzione (ovvero che non raggiungono i 600 alunni o i 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga), date le criticità in termini di organizzazione della dirigenza e distribuzione degli organici, che potrebbero compromettere la buona riuscita delle attività scolastiche.

Rispetto alle Istituzioni scolastiche *sovradimensionate* le Province e la Città Metropolitana di Bari dovranno intervenire, laddove possibile e in stretta collaborazione con le autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, affinché vengano gradualmente ridimensionate, al fine di garantire un ottimale soddisfacimento delle prioritarie esigenze educative e formative degli studenti.

Bisogna, altresì, garantire che la capacità ricettiva degli edifici scolastici disponibili sia coerente con il numero massimo delle iscrizioni possibili. A tal proposito si evidenzia che – ai sensi dell'art. 139 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art.138 comma 2 lettera d) della L.R. 17 aprile 2001, n. 11 – sono attribuiti alle Province e città metropolitane, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni riguardanti anche *“il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche”*. La preventiva redazione di tali piani consentirà la gestione del numero di iscrizioni in modo congruente alle effettive capacità ricettive degli edifici scolastici (come desumibile dall'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica¹) e potrà garantire i livelli di sicurezza, in conformità con le norme tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica e del piano operativo di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008).

Anche al fine di salvaguardare la stabilità nel triennio della dotazione organica di dirigenti scolastici assegnata, la Regione si riserva, in ogni caso, di intervenire, in via sostitutiva, in caso di inerzia degli enti locali o di proposte degli stessi non coerenti con le presenti linee di indirizzo.

Le Province e la Città Metropolitana di Bari, in una logica di *governance* il più possibile condivisa e partecipata, dovranno esercitare il loro ruolo di programmazione e di sede di coordinamento e di confronto, a livello territoriale, con i Sindaci, le istituzioni scolastiche e le parti sociali, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli istituti secondari di II° grado, al fine di garantire alle comunità locali una pluralità di scelte articolate sul territorio e di

¹ A tal proposito si rappresenta che la Regione cura costantemente l'aggiornamento dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES), potendosi avvalere anche dei dati del sistema dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES), al fine di consentire il completo accertamento della consistenza, della situazione e della funzionalità del patrimonio edilizio scolastico.

inserire i giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.

I Piani delle Province/Città Metropolitana devono essere definiti a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- delle caratteristiche fisiche dei territori, con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
- delle dinamiche sociali, economiche e socioculturali di carattere territoriale;
- delle dotazioni strutturali degli edifici, tenuto conto degli interventi previsti ed in fase di realizzazione nel settore dell'edilizia scolastica;
- dell'opportunità di creare reti, filiere/poli formativi omogenei (poli liceali – poli tecnico-professionali) il più possibile coerenti con le caratteristiche socio-economiche, le potenzialità di sviluppo e la domanda formativa dei singoli territori;
- della possibilità di incentivare la costituzione di reti scuole, ai sensi del DPR 275/1999, che si muovano nel senso dell'innovazione didattica, funzionali alle esigenze dell'utenza e a contrastare l'abbandono scolastico.

Le Province e la Città Metropolitana di Bari devono acquisire ed integrare nel piano provinciale le proposte dei Comuni, che avranno, a loro volta, acquisito i pareri dei Consigli d'istituto delle scuole del primo ciclo di propria competenza.

I Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel formulare le proprie proposte dovranno tenere conto anche dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, dell'andamento di questa consistenza in ragione dei trend demografici, e dei flussi di mobilità volontari o indotti, rapportata alla disponibilità edilizia esistente, a garanzia dei livelli di sicurezza e che la capacità ricettiva degli edifici scolastici sia congrua con il numero delle iscrizioni possibili;
- conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);
- considerare con maggiore attenzione alle criticità emergenti, quali a titolo esemplificativo: dispersione scolastica, alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Le Province/Città Metropolitana, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, al fine di offrire agli studenti le opportunità e gli strumenti per costruire un progetto di studio e di lavoro per il futuro e di rendere i processi formativi coerenti con le realtà economiche e sociali del contesto di riferimento, dovranno, a loro volta, attenersi anche ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica, l'andamento di questa consistenza in ragione dei trend demografici, e la consistenza dei flussi di mobilità volontari o indotti nell'ambito territoriale di riferimento;
- considerare la consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori, a garanzia dei livelli di sicurezza;



- verificare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- garantire un'adeguata distribuzione dell'offerta formativa, sul territorio, coerente, altresì, con le vocazioni produttive e le potenzialità occupazionali; nonché, la compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili;
- valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto della vocazione, dell'esperienza didattica e del profilo culturale della scuola, ovvero del background educativo che rappresenta un punto di riferimento territoriale;
- evitare la frammentarietà dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione e/o sovrapposizione di indirizzi;
- fermo restando che non potranno essere proposti nuovi indirizzi in assenza di attuale effettiva disponibilità di spazi, laboratori e strumentazioni necessarie, evitare la richiesta di nuovi indirizzi nelle istituzioni scolastiche sovradimensionate;
- perseguire l'obiettivo della continuità e del consolidamento dell'offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di adeguate condizioni di contesto.

I Piani provinciali e le proposte comunali dovranno, in ogni caso, contenere esplicita dichiarazione di assunzione dei relativi oneri di legge.

5. Programmazione offerta formativa istituzioni scolastiche 2° ciclo

La Regione Puglia con la presente programmazione intende potenziare e valorizzare un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo del territorio, che assume sempre più, un ruolo attivo nell'ambito delle strategie di sviluppo e delle nuove prospettive di qualificazione professionale di qualità alta ed opportunità occupazionali da offrire ai giovani.

I saperi e le competenze sono, infatti, leve strategiche essenziali per promuovere l'innovazione continua di processo e di prodotto, rendere competitivo il sistema produttivo nel mercato globale ed essere di contrasto al disallineamento tra filiere produttive, formative, poli tecnologici e cluster tecnologici.

Negli ultimi anni la domanda sociale di istruzione è cresciuta notevolmente sotto il profilo qualitativo, con il forte differenziarsi e specializzarsi dell'offerta formativa più attraente e volta ad offrire occasioni di interessi, di ricerca e di impegno sistematico che ne valorizzano il senso critico, la progettualità, le capacità elaborative e riflessive.

Un sistema di istruzione di elevata qualità, in grado di dare ai giovani le competenze necessarie per imparare, apprendere e adattarsi nella società come persone attive e nel mercato del lavoro sempre più competitivo e in continua evoluzione, rappresenta una delle priorità per realizzare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi posti di lavoro.

La programmazione di un'offerta formativa di qualità, coerente e puntualmente articolata per l'a.s. 2018/2019 dovrà essere il risultato di un articolato processo di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale e uniformarsi ai seguenti criteri:

- adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre province;



- completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni;
- connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più dinamiche, oltre che l'integrazione con altre filiere formative, al fine di accrescere il tasso di partecipazione ai percorsi scolastici;
- previsione di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore come ipotesi di filiere formative omogenee e non come mera somma indistinta di indirizzi; nei centri di piccole dimensioni può rendersi, tuttavia, necessario ricorrere all'attivazione o al potenziamento di Istituti di Istruzione Superiore in grado di offrire una gamma diversificata di indirizzi di studio.

Le proposte di attivazione di **nuovi indirizzi, opzioni e articolazioni** non devono essere basate sulla competitività tra territori, ma devono essere, per quanto possibile, concordata tra i territori stessi e rispettare i seguenti criteri:

- a) adeguata distribuzione sul territorio evitando la frammentarietà dell'offerta formativa con la duplicazione/sovrapposizione di indirizzi e situazioni di concorrenzialità con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;
- b) non sovrapposizione con la medesima tipologia di offerta già presente presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale;
- c) coerenza con l'offerta formativa esistente e con valenza innovativa, basata su analisi mirate nell'ambito di riferimento;
- d) risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali, le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo, nonché compatibili con le effettive disponibilità di organico.

il ricorso alle opzioni deve rispondere a specifiche esigenze del territorio e risultare utili se significativamente collegate a filiere produttive di rilevante interesse nei contesti territoriali e nazionali, interessate da processi di innovazione tecnologica e organizzativa e gestionale dei servizi e se favoriscono il più ampio raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

La proposta di attivazione presso i **licei scientifici** e **licei delle scienze umane** rispettivamente delle **opzioni scienze applicate** ed **economico-sociale**, dovrà essere effettuata tenendo conto sia delle opzioni già attivate e della relativa distribuzione territoriale, sia della disponibilità ed adeguatezza dei laboratori necessari, oltre che delle dotazioni organiche disponibili.

In ogni caso, la possibilità di istituire nuovi indirizzi si esercita a condizione che siano già disponibili aule, attrezzature e laboratori adeguati e che il competente Ente locale si assuma formalmente gli oneri di legge, con particolare riferimento all'edilizia scolastica.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche, dopo due anni consecutivi di non attivazione, si intenderanno automaticamente soppressi e la loro eventuale reintroduzione dovrà essere richiesta espressamente dal Piano provinciale, qualora coerenti con le disposizioni previste dalle presenti linee di indirizzo.

Le proposte di istituzione di nuovi **licei musicali** e **coreutici**, tenuto conto delle indicazioni normative nazionali, nonché della localizzazione di quelli fino ad oggi attivati, devono accogliere

esigenze–particolarmente avvertite nel territorio di riferimento ed essere corredate di tutte le garanzie necessarie:

- idoneità e disponibilità della sede e dei laboratori;
- presenza di adeguata strumentazione;
- convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia nazionale di danza;
- dichiarazione di copertura della relativa spesa da parte della Provincia;
- dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'a.s. 2018/2019, idonei a garantire l'attivazione della stessa ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi.

Relativamente ai **licei coreutici**, occorrerà, altresì, tener conto dei documenti appositamente elaborati dall'Accademia Nazionale di Danza e disponibili all'indirizzo www.accademianazionaledanza.it nella sezione "Procedure per l'attivazione dei Licei Coreutici".

Le proposte di attivazione **delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei scientifici** ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, devono attenersi alle disposizioni insite nel Regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. 5 marzo 2013, n.52, nonché alle ulteriori indicazioni fornite a livello nazionale.

Le Province dovranno accertare che le istituzioni scolastiche interessate posseggano l'assetto organizzativo di cui al D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, nonché idonee dotazioni strutturali esistenti alla data di approvazione dei piani provinciali.

Resta fermo che spetta all'Ufficio Scolastico Regionale la valutazione in ordine alla sussistenza di risorse in organico sufficienti per il concreto avvio di tali percorsi e che non potrà essere attivata più di una sezione per ogni percorso di liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

Si sottolinea, ancora una volta, la necessità di programmare nuove sezioni di licei musicali e **coreutici** e nuove **sezioni ad indirizzo sportivo nei licei scientifici**, soltanto laddove i numeri degli iscritti lo consentano, evitando il crearsi di duplicazioni/sovrapposizioni sullo stesso ambito territoriale, favorendo invece l'integrazione e il dialogo tra le istituzioni scolastiche.

Istituti professionali

L'attività di programmazione inerente l'offerta formativa degli istituti professionali dovrà tenere conto del percorso di riforma avviato con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107". Pertanto, nei piani provinciali per l'a.s. 2018/2019 dovranno essere riportati gli 11 indirizzi di studio previsti dall'art. 3, comma 1 del precitato decreto legislativo², dove confluiscono gli indirizzi di studio, di cui al decreto del

² I nuovi indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale che prendono avvio dall'a.s. 2018/2019 sono i seguenti:

- a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
- b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
- c) Industria e artigianato per il Made in Italy;
- d) Manutenzione e assistenza tecnica;
- e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
- f) Servizi commerciali;
- g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
- h) Servizi culturali e dello spettacolo;



Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, come riportato nella tabella di confluenza (Allegato C del decreto 67/2017).

I piani delle Province/Città Metropolitana redatti in applicazione delle presenti Linee di indirizzo **non dovranno comprendere l'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale (IeFP)** erogata dagli istituti professionali, in regime di sussidiarietà integrativa.

6. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

Come noto, a partire dal 1 settembre 2015 tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al previgente ordinamento sono stati riorganizzati in Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti – CPIA, secondo i nuovi assetti delineati dal DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 i CPIA e specificati dal Decreto interministeriale MIUR-MEF del 12 marzo 2015.

Tale riorganizzazione è finalizzata all'offerta di un miglior servizio e a dare una risposta articolata al recupero della dispersione scolastica dei giovani a partire dai 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione; a contrastare il fenomeno dei NEET; ad innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta e valorizzarne i saperi e le competenze già possedute; a favorire il rientro nei percorsi formativi dei disoccupati e l'inclusione sociale, anche degli immigrati, oltre che a garantire la più ampia spendibilità dei titoli e delle certificazioni.

Nella Regione Puglia, dopo una prima fase di sperimentazione, con le Deliberazioni di G.R. n. 748 del 17/04/2014 e n. 579 del 26/03/2015 sono stati attivati **n. 7 CPIA** nelle Province/Città Metropolitana di Bari (2), BAT (1), Brindisi (1), Foggia (1), Lecce (1) e Taranto (1), quali istituzioni scolastiche autonome, articolate in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie) e soggetti pubblici di riferimento per la costituzione di reti territoriali per l'apprendimento permanente, di cui all'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Gli Enti locali potranno, per l'a.s. 2018/2019, confermare l'assetto organizzativo già definito nell'ambito della precedente programmazione o proporre una rimodulazione dello stesso, fermo restando che ad ogni eventuale nuova istituzione di CPIA deve corrispondere una riduzione di altra autonomia scolastica e che deve essere, in ogni caso, garantita una equilibrata distribuzione territoriale di tale offerta formativa.

Come precisato dalle Linee Guida del MIUR per il passaggio al nuovo ordinamento, i compiti e le funzioni di cui all'art. 3 della legge 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

7. Tempistica

- i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
- l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
- m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:

- a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
- b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
- c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
- d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.



Al fine di permettere l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano regionale di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2018/2019, in tempi utili per apportare le necessarie modifiche all'anagrafe delle scuole (nuovi codici meccanografici, ecc..) e di consentire quindi al personale della scuola l'esercizio del diritto di mobilità verso le nuove istituzioni che saranno autorizzate, si invitano tutte le istituzioni coinvolte a rispettare i termini di seguito indicati.

I Comuni con riferimento al primo ciclo, adottano apposito atto deliberativo giuntale, relativo al dimensionamento della rete scolastica, e lo trasmettono alla Provincia o alla Città Metropolitana di appartenenza entro il **30 ottobre 2017**.

Le Province e la Città metropolitana di Bari, acquisite le proposte trasmesse dai comuni con atti deliberativi, approvano con apposita deliberazione di giunta il piano annuale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica e trasmettono i Piani provinciali alla Regione - Sezione Istruzione e Università ed all'Ufficio Scolastico Regionale entro il **20 novembre 2017**.

La Regione, acquisiti dall'Ufficio Scolastico Regionale il parere e gli eventuali rilievi in ordine alla coerenza con l'assetto ordinamentale vigente delle proposte comunali e provinciali pervenute, sulla base dei Piani Provinciali, approva con apposita deliberazione di giunta il Piano regionale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, entro il **15 dicembre 2017**.

Il presente allegato si compone di n.13 pagine

La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

